

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva

Nel periodo di riferimento, l'Autorità, con le delibere nn. 405/09/CONS e 406/09/CONS del 17 luglio 2009 e successive modifiche (delibera n. 579/09/CONS) - dopo aver sentito i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale - ha disciplinato le modalità ed i limiti temporali dell'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva e di cronaca radiofonica, per ciascun evento della competizione, prevedendo pure, nell'ambito del diritto di cronaca audiovisiva, sia quello esercitato via internet che per mezzo della telefonia mobile.

Con le suddette disposizioni regolamentari sono state dunque stabilite le modalità per l'accesso degli operatori della comunicazione agli impianti sportivi per riprendere l'evento qualora non fosse garantita, da parte dell'organizzatore della competizione, dell'organizzatore dell'evento o dell'assegnatario dei diritti, la messa a disposizione ai medesimi operatori della comunicazione del materiale audiovisivo (estratti delle immagini salienti e correlate contrassegnate dal logo dell'organizzatore della competizione) ed i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento degli operatori presso l'impianto sportivo. Per ciò che concerne in particolare l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, è stato inoltre regolamentato l'utilizzo delle immagini salienti e correlate da parte delle emittenti o dei fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento e della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

L'esercizio del diritto di cronaca avviene sotto la vigilanza dell'Autorità e sotto il presidio sanzionatorio offerto dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97, nei limiti di quanto previsto a tutela degli assegnatari al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra diritti di esclusiva e diritto all'informazione.

L'attività di specifico controllo e avvio del procedimento sanzionatorio avviene sia d'ufficio che su base di segnalazione e/o denuncia, con l'ausilio, ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, del Servizio ispettivo e registro dell'Autorità e di uffici e personale specifici del corpo della Guardia di finanza.

L'attività di vigilanza sugli eventi sportivi trasmessi dalle emittenti televisive e radiofoniche si esplica attraverso un controllo della programmazione sia delle emittenti su reti terrestri sia delle trasmissioni, anche in *simulcast*, sul *web* o sul satellite. Il monitoraggio viene effettuato a rotazione periodica e/o a campionamento di programmi sportivi o di approfondimento sportivo.

Per quanto riguarda l'attività procedimentale svolta, questa ha evidenziato come le criticità più frequentemente riscontrate consistano, per le emittenti televisive, nella cronaca continuativa in diretta dell'evento sportivo senza disporre dei relativi diritti o nella trasmissione di immagini salienti e correlate al di fuori dei limiti previsti dal Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva sportiva mentre, per le emittenti radiofoniche, nella trasmissione di finestre informative superiori, per numero, durata ed intervallo tra di esse, ai limiti imposti dal regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica.

Nello specifico, nel periodo di riferimento:

- sono stati formalmente avviati nove procedimenti sanzionatori, di cui sette per presunta violazione del regolamento in materia di cronaca audiovisiva sportiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e due per presunta violazione del regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica allegato alla delibera n. 406/09/CONS;

– sono state avviate 19 attività istruttorie al fine di accertare eventuali violazioni dei citati regolamenti in materia di cronaca sportiva radiotelevisiva;

– sono state adottate tre determinazioni di archiviazione in via amministrativa, di cui due per impossibilità di recuperare il materiale probatorio di presunte violazioni commesse su internet, in mancanza di obbligo di custodire le registrazioni dei contenuti veicolati, ed una per manifesta insussistenza della violazione;

– si sono altresì verificati due casi in cui è stato impossibile acquisire i materiali probatori relativi alle fattispecie contestate, a causa dell'inottemperanza delle emittenti al disposto dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che le obbliga a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi: in tali casi, la documentazione è stata trasmessa ad altro Ufficio dell'Autorità per i profili di competenza.

Al fine di accertare che siano assicurate idonee condizioni negli impianti sportivi per il corretto esercizio del diritto di cronaca, l'Ufficio ha altresì avviato, congiuntamente al Servizio ispettivo e registro dell'Autorità, ispezioni a campione presso gli impianti ove si svolgono le competizioni. Le maggiori criticità sono state rilevate in ambito calcistico, sicché l'attività ispettiva è stata concentrata, per la sua fase di avvio, sugli stadi con riferimento alle competizioni sia di Serie A e B che di Prima e Seconda divisione, in modo da assicurare un monitoraggio equilibrato di tutti gli eventi soggetti alla disciplina del decreto n. 9/2008.

L'organizzazione dell'attività ispettiva si è svolta nel rispetto della normativa di accesso agli stadi, in particolare il decreto ministeriale 6 giugno 2005, il decreto ministeriale 15 agosto 2009 con il suo allegato A, in modo tale da evitare sovrapposizioni e interferenze fra Autorità pubbliche in azione all'interno degli impianti.

L'attuazione di una collaborazione con i soggetti ispezionati, la Lega nazionale professionisti, per le partite di Serie A e Serie B, e la Lega italiana calcio professionistico per le competizioni di Prima e Seconda divisione, è stata la soluzione ritenuta più idonea a garantire un accesso c.d. *all areas* ai funzionari dell'Autorità incaricati delle attività ispettive. Questi organismi sono, infatti, presenti allo stadio durante le gare con propri rappresentanti, i cui nominativi vengono resi noti all'Ufficio competente dell'Autorità ogni settimana e per ogni stadio d'Italia, in modo tale che gli ispettori abbiano tutti i contatti, senza dover rinunciare all'“effetto sorpresa” durante lo svolgimento dell'attività. Le leghe si sono impegnate a garantire l'accesso ai funzionari dell'Autorità attraverso una circolare, resa nota a tutti *club*, anche attraverso la pubblicazione sui propri siti *web*, che spiega il tipo di attività di verifica che viene svolta all'interno dello stadio e che concede il “via libera” all'interno degli impianti agli ispettori. A questa circolare viene data idonea pubblicità anche attraverso la pubblicazione sul sito delle leghe.

Oggetto di verifica sono, da un lato, eventuali violazioni del diritto di cronaca poste in essere dagli stessi organizzatori di competizioni o dalle società organizzatrici, fra cui ad esempio il diniego di accesso agli operatori di comunicazione negli spazi idonei all'esercizio del diritto di cronaca; dall'altro eventuali violazioni commesse dagli operatori di comunicazione, quali ad esempio l'effettuazione di cronaca continuativa in difetto dei diritti di trasmissione, le riprese televisive del campo di gioco e degli spalti fuori dai limiti legali o l'interconnessione con altri operatori di comunicazione.

La scelta degli stadi e delle gare dove affrontare le prime attività ispettive è stata orientata dall'analisi delle segnalazioni ricevute sia dalle leghe che da operatori di

comunicazioni, dalle quali sono emersi alcuni bacini territoriali in cui sembrano concentrarsi alcuni tipi di violazione da parte delle emittenti. Contemporaneamente alle ispezioni viene disposto dagli impianti in dotazione all'Autorità un monitoraggio registrato della programmazione mandata in onda dalle emittenti che, dall'esame preventivo dei palinsesti e delle licenze, si ha ragione di ritenere che possano trasmettere l'evento satellite sportivo in difetto di diritti di trasmissione.

Per quanto riguarda l'attività all'interno dello stadio, è noto che gli ispettori dell'Autorità non possiedono poteri di polizia giudiziaria, pertanto si tratta di un'attività accertativa che non sfocia in contestazioni immediate. Viene pertanto redatto un verbale di mero sopralluogo, le violazioni eventualmente riscontrate vengono prodotte in una relazione successiva separata che funge da segnalazione da parte degli ispettori incaricati, mentre la contestazione nei confronti degli operatori di comunicazione è formulata solo dopo un riscontro successivo all'evento, attraverso la visione dei filmati delle trasmissioni. L'attività ispettiva è funzionale sia ad istruttorie già in corso, verificando sospetti di accessi abusivi da parte degli operatori di comunicazioni, sia ad evidenziare comportamenti illegittimi al fine di avviare nuove istruttorie o procedere ad accertamenti più approfonditi. Anche per quanto riguarda eventuali comportamenti illegittimi da parte degli organizzatori delle competizioni, finora non riscontrate, è difficilmente configurabile un intervento immediato dei funzionari dell'Autorità, proprio per l'assenza dei poteri di polizia giudiziaria in capo ad essi. L'eventuale violazione viene quindi descritta e documentata nella relazione, per poi essere tradotta in verbale di accertamento e contestazione in un momento successivo.

3.18 La comunicazione politica

L'Autorità, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, svolge funzioni di garanzia nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di propaganda ed informazione politica e dei principi di pluralismo, correttezza, completezza, imparzialità, obiettività, lealtà dell'informazione e di apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche recate dagli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione (rinominato Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 44 del 2010).

In applicazione della disciplina sulla *par condicio* di cui alla legge n. 28 del 2000, l'Autorità, in occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, e previa consultazione con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adotta le disposizioni attuative relative all'emittenza radiotelevisiva nazionale e locale privata, alla stampa, alla comunicazione istituzionale ed ai sondaggi politico-elettorali. L'Autorità, inoltre, svolge le funzioni di vigilanza sul rispetto di tale normativa e dei regolamenti adottati nei confronti della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare di vigilanza. Sono di ausilio nello svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità in materia di comunicazione politica i Co.re.com., suoi organi funzionali, i quali attuano una specifica vigilanza sulle emittenti radiofoniche e televisive private locali ai sensi della legge n. 313 del 2003 e del Codice di autoregolamentazione emanato con il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, nonché sulle trasmissioni irradiate dalla Rai in ambito locale.

Il periodo di riferimento della presente relazione ha visto l'Autorità impegnata nella regolamentazione e nella vigilanza di diverse campagne elettorali, oltre alla consueta attività di vigilanza sul rispetto dei principi in materia di pluralismo dell'informazione svolta durante l'intero periodo.

Nei giorni 6 e 7 giugno 2009, si sono svolte, infatti, contemporaneamente, le campagne per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali. Il 22 e 23 giugno 2009 sono stati, inoltre, celebrati i referendum popolari parzialmente abrogativi di alcune disposizioni del testo unico sull'elezione della Camera dei deputati e del testo unico sull'elezione del Senato della Repubblica. Si sono svolte, sempre nel 2009, le consultazioni referendarie nella Provincia autonoma di Bolzano del 25 ottobre 2009 e le consultazioni elettorali per il rinnovo di ulteriori consigli comunali del 28 e 30 novembre. Nel 2010 si sono, indi, svolte nei giorni 28 e 29 marzo, le elezioni regionali, provinciali e comunali, che hanno interessato il rinnovo di 13 regioni, 4 province e 432 comuni.

Nell'intero arco temporale concernente il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010, con riferimento sia ai periodi elettorali che a quelli ordinari, sono stati adottati 96 provvedimenti, sia a contenuto sanzionatorio sia di natura regolamentare e 10 decreti presidenziali, ratificati con delibere dell'organo collegiale competente.

Il sistema delle sanzioni

Il quadro normativo di riferimento dell'attività sanzionatoria dell'Autorità in materia di comunicazione politica è piuttosto articolato. L'apparato sanzionatorio della legge n. 28 del 2000 prevede sanzioni di tipo eminentemente ripristinatorio, che mirano a ristabilire in tempi ristretti la parità di accesso all'informazione politico - elettorale per le violazioni delle singole fattispecie tassativamente previste dalla legge.

Oltre alle sanzioni ripristinatorie, sono previste la trasmissione o pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa e, ove necessario, di rettifiche, con un risalto, per fascia oraria e collocazione, non inferiore alla comunicazione da rettificare. L'Autorità, inoltre, può adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza per ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica. Completa l'apparato sanzionatorio l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel testo modificato dalla legge n. 28/2000: viene applicata, per effetto della legge n. 689/81, la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nel caso in cui con una azione od omissione si violino diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o si commettano più violazioni della stessa disposizione.

Resta poi ferma la possibilità di ricorrere alle sanzioni previste per la mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell'Autorità dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97 (sanzione pecuniaria da 10.330 euro a 258.230 euro e, in caso di violazione di particolare gravità o reiterata, la sospensione della concessione o autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi).

Per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo l'accertamento della mancata osservanza delle disposizioni della Commissione parlamentare di vigilanza può comportare la richiesta alla concessionaria di attivare i procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro per i dirigenti responsabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. c) n. 10, della legge n. 249 del 1997, nonché la verifica del rispetto del contratto di servizio.

L'apparato sanzionatorio previsto per l'emittenza radiotelevisiva locale dalla legge n. 313/2003 prevede l'adozione di provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti lesivi ed a carattere compensativo. In caso di inottemperanza dei propri provvedimenti in materia di emittenza radiotelevisiva locale l'Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta ad un decimo rispetto alle emittenti nazionali (che va dal minimo di 1.300 euro al massimo di 25.000 euro).

Periodo elettorale 2009

La campagna per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009 è stata regolamentata con la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009.

Per le elezioni amministrative sono state adottate invece adottate le seguenti delibere:

a) delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009 recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009.

b) delibera n. 200/09/CSP del 12 novembre 2009, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Sindaco e del consiglio comunale di Strembo, Nago-Torbole, Cles (provincia di Trento) e Velturmo (provincia di Bolzano), indette per il giorno 29 novembre 2009, e di Lusciano (provincia di Caserta), Casalnuovo di Napoli (provincia di Napoli), Seminara (provincia di Reggio Calabria) e Parghelia (provincia di Vibo Valentia), indette per i giorni 29 e 30 novembre 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 24 novembre 2009.

L'aggiornamento settimanale dei dati relativi al monitoraggio delle trasmissioni televisive nazionali - pubblicato sul sito dell'Autorità - ha consentito di accertare in tempo utile eventuali lesioni della parità di accesso ai mezzi di informazione e di avviare procedimenti istruttori, anche d'ufficio. In particolare, attraverso il monitoraggio h24 delle trasmissioni delle emittenti televisive nazionali, è stato possibile acquisire gli elementi per assicurare la verifica dell'equilibrio nell'informazione e la parità di trattamento tra i soggetti politici nei due periodi in cui si articola la campagna elettorale (dall'indizione dei comizi alla presentazione delle liste e dalla presentazione delle liste alla chiusura della campagna elettorale), e degli altri obblighi che riguardano la comunicazione politica in tale periodo.

La tipologia degli interventi dell'Autorità è stata complessa ed articolata nei contenuti, dai richiami alle ordinanze ripristinatorie e a quelle di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i profili di inottemperanza alle delibere dell'Autorità.

Comunicazione istituzionale

L'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000 stabilisce che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

In applicazione della predetta disposizione di legge, l'Autorità in 12 fattispecie ha accertato lo svolgimento di campagne di comunicazione istituzionale non indispensabili e non impersonali e, pertanto, ha ordinato alle pubbliche amministrazioni interessate di pubblicare un messaggio recante l'indicazione di aver violato il divieto di comunicazione istituzionale in argomento. In un caso è stata applicata anche la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine impartito (tabella 3.24).

Tabella 3.24. *Periodo elettorale 2009 – Provvedimenti in materia di comunicazione istituzionale*

Delibera	Segnalante	Segnalato
74/09/CSP	Bruno Giorgio Dapei consigliere della Provincia di Milano	Provincia di Milano
107/09/CSP	d'ufficio	Provincia di Milano
124/09/CSP	Davide Baggio candidato Sindaco per la lista civica Comune Futuro, Comune di Tombolo	Comune di Tombolo
125/09/CSP	Massimiliano Dell'Acqua consigliere de Il Popolo delle Libertà, Comune di Cesano Boscone	Comune di Cesano Boscone
126/09/CSP	Mario Favero, candidato Sindaco e Giorgio Morales, candidato consigliere per la lista Limana Viva, Comune di Limana	Comune di Limana
127/09/CSP	Diego Gorza Candidato Sindaco per la lista Lega Nord – Cambia con noi e Morena Moro - Candidata Sindaco per la lista Morena Moro Sindaco per Carbonera	Comune di Carbonera
128/09/CSP	Comitato Elettorale Per Bovisio Masciago Galimberti Sindaco	Comune di Bovisio Masciago
129/09/CSP	Simonetta Mingazzini - Consigliere comunale di Dozza	Comune di Dozza
130/09/CSP	Roberto Rabacchi	Comune di Reggio Emilia
131/09/CSP	Placido Fundarò e Carlo Spagnol - Consiglieri comunali di Sacile	Comune di Sacile
132/09/CSP	Luigi Caracappa e Marina Petruni, consiglieri del Comune di Settimo Milanese	Comune di Settimo Milanese
164/09/CSP	Rinaldo Tonon e Mario Zandonella Necca - Consiglieri comunali di Comelico Superiore	Comune di Comelico Superiore
211/09/CSP	Mario Gianelli Capogruppo PD della II circoscrizione del Comune di Verona	Comune di Verona

Fonte: Autorità

Informazione politico-elettorale

In base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28/2000 e dai regolamenti di attuazione adottati rispettivamente dalla Commissione parlamentare di vigilanza e dall'Autorità, i programmi di informazione nel periodo elettorale – dai telegiornali a quelli di approfondimento informativo – si conformano con particolare rigore ai principi di parità di trattamento dei soggetti politici, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione. Ai conduttori e registi dei programmi è richiesto un comportamento corretto e imparziale ed è, inoltre, fatto divieto di fornire in maniera diretta o indiretta indicazioni di voto e comunque di esercitare anche in forma surrettizia influenza sulle libere scelte degli elettori. L'Autorità è più volte intervenuta per garantire l'applicazione di tali principi. Di particolare interesse è l'atto di richiamo (delibera n. 77/09/CSP) adottato dall'Autorità - in base ai dati riferiti alle prime settimane della seconda fase della campagna elettorale - per il riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale ed evitando la sovraesposizione del Governo, al quale ha fatto seguito la diffida (delibera n. 85/09/CSP) a tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche e private ad attuare l'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale attenendosi ai criteri esecutivi ed applicativi in essa indicati, fornendo una corretta informazione delle attività del Governo. Quest'ultima deve trovare giustificazione in obiettive esigenze informative legate alle attività dell'esecutivo e non costituire una forma di esposizione di tesi politiche e/o propaganda elettorale.

In totale, l'Autorità ha assunto i seguenti provvedimenti (tabella 3.25):

- in 1 fattispecie l'Autorità ha ordinato l'immediato riequilibrio dell'informazione politica nei telegiornali tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale evitando, altresì, la sovraesposizione del Governo;
- in 1 provvedimento è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza nel telegiornale a precedente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, pari a euro 180.000 nei confronti di un'emittente televisiva privata in ambito nazionale;
- in 6 provvedimenti è stata deliberata l'archiviazione;
- in 11 fattispecie l'Autorità ha deliberato provvedimenti di ripristino, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, legge n. 28/2000 (di cui tre nei confronti della concessionaria del servizio pubblico), per assicurare nei telegiornali servizi di informazione con partecipazione del soggetto politico segnalante in misura adeguata al riequilibrio informativo;
- in 1 fattispecie alle emittenti televisive private in ambito nazionale è stato ordinato di continuare nell'azione di riequilibrio intrapresa a favore del soggetto segnalante, anche in considerazione dell'imminente chiusura della campagna elettorale, ai fini del rispetto nei telegiornali e a favore della lista esponente, dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche;
- in 6 fattispecie (di cui 2 relative alla concessionaria del servizio pubblico) è stato ordinato di attribuire nei telegiornali un adeguato accesso all'informazione alla lista segnalante in ottemperanza alla diffida precedentemente emanata;
- in 1 fattispecie è stato deliberato il non luogo a provvedere;
- in 1 fattispecie è stato ordinato alla concessionaria del servizio pubblico di por-

tare a compimento entro il termine della campagna elettorale, sia con riguardo ai telegiornali che relativamente ai programmi di approfondimento informativo, il riequilibrio dell'informazione politica nei confronti della lista esponente.

Tabella 3.25. *Periodo elettorale 2009 – Provvedimenti in materia di informazione politica*

Delibera	Segnalante	Segnalato
77/09/CSP	D'ufficio	Testate giornalistiche delle emittenti nazionali pubbliche e private
78/09/CSP	D'ufficio	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale Rete 4
85/09/CSP	D'ufficio	Emittenti radiotelevisive pubbliche e private
86/09/CSP	D'ufficio	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - Notiziario Tg4
87/09/CSP	Onorevole Silvana Mura Italia dei Valori - Lista Di Pietro	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti televisive in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre
88/09/CSP	Onorevole Silvana Mura Italia dei Valori - Lista Di Pietro	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti televisive in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete 4
89/09/CSP	Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre (Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews24)
90/09/CSP	Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Retequattro, Italia 1 (Tg5, Tg4, Studio Aperto)
91/09/CSP	Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella	Telecom Italia Media s.p.a. - emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale La7 (TgLa7)
92/09/CSP	Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella	Sky Italia s.r.l. - emittente per la radiodiffusione televisiva SkyTg24

93/09/CSP	Lista Sinistra e Libertà	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre (Tg1, Tg2, Tg3)
94/09/CSP	Lista Sinistra e Libertà	R.T.I. Reti Televisive s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Retequattro, Italia 1 (Tg5, Tg4, Studio Aperto)
95/09/CSP	Movimento politico La Destra e Movimento per le Autonomie	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due, Rai Tre Rainews24 (Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews24, Tgr, Tribune e Servizi parlamentari)
96/09/CSP	Movimento Politico La Destra e Movimento per le Autonomie	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Retequattro, Italia 1
97/09/CSP	Movimento Politico La Destra e Movimento per le Autonomie	Telecom Italia Media s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale La7 e Mtv
98/09/CSP	Movimento Politico La Destra e Movimento per le Autonomie	Sky Italia s.r.l. - emittenti per la radiodiffusione televisiva SkyTg24
99/09/CSP	Lista Forza Nuova	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno e Rai Due (Tg1 e Tg2)
100/09/CSP	Lista Forza Nuova	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Italia 1 (Studio Aperto)
101/09/CSP	Lista Liberal Democratici - Maie	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre
102/09/CSP	Lista Liberal Democratici - Maie	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Rete 4 e Italia 1

103/09/CSP	Lista Liberal Democratici – Maie	Telecom Italia Media s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale La7 e Mtv
104/09/CSP	Lista Liberal Democratici – Maie	Sky Italia s.r.l. - emittente per la radiodiffusione televisiva SkyTg24
105/09/CSP	Lista Liberal Democratici – Maie	Rete A s.p.a. - emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale All Music
106/09/CSP	Associazione politica nazionale lista Marco Pannella – Emma Bonino	Rai Radiotelevisione italiana s.p.a.
115/09/CSP	D'ufficio	Sky Italia s.r.l. (Canale SkyTg24)
116/09/CSP	D'ufficio	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Italia 1 (Notiziario Studio Aperto)
108/09/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due, Rai Tre
109/09/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Retequattro, Italia 1
110/09/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	Telecom Italia Media s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale La7 e Mtv
111/09/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	Sky Italia s.r.l. (Canale Sky Italia)

Fonte: Autorità

Messaggi politici elettorali

I messaggi politici elettorali sono spazi a disposizione dei soggetti politici a pagamento, eventualmente gratuiti, secondo regole e criteri definiti sia dalla legge che dalle singole disposizioni dettate dall'Autorità e dai codici di autoregolamentazione. In tale ambito è stato adottato 1 provvedimento (tabella 3.26) con il quale è stato ordinato alla società editrice di un quotidiano di pubblicare nel primo numero utile un messaggio recante l'indicazione della violazione dell'articolo 7 della legge n. 28 del 2000 per

aver pubblicato messaggi politici elettorali privi della dicitura di "messaggio elettorale" e dell'indicazione del soggetto politico committente e non conforme alle forme tassativamente previste.

Tabella 3.26. *Periodo elettorale 2009 – Provvedimenti in materia di messaggi elettorali*

Delibera	Segnalante	Segnalato
160/09/CSP	D'ufficio	Stampa Democratica 95 soc. coop. giornalistica - Quotidiano Metropolis

Fonte: Autorità

Sondaggi politici ed elettorali

I risultati dei sondaggi realizzati durante il periodo di campagna elettorale possono essere diffusi soltanto se accompagnati da specifiche indicazioni sulla metodologia del sondaggio e non possono comunque essere diffusi nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni. In applicazione di tali disposizioni, l'Autorità ha avviato alcuni procedimenti che si sono conclusi con l'archiviazione in quanto i risultati dei sondaggi, ancorché diffusi nel periodo del divieto, erano stati già debitamente resi pubblici nelle forme volute dalla legge nel periodo consentito, sicché il loro semplice richiamo nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni non costituiva violazione, essendo essi ormai divenuti patrimonio pubblico di conoscenza (tabella 3.27).

Tabella 3.27. *Periodo elettorale 2009 – Provvedimenti in materia di sondaggi politico-elettorali*

Delibera	Segnalante	Segnalato
161/09/CSP	D'ufficio	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittente televisiva in ambito nazionale Rai Uno (Trasmissione Porta a Porta)
162/09/CSP	D'ufficio	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittente televisiva in ambito nazionale Rai Tre (Trasmissione Telecamere)
163/09/CSP	D'ufficio	Centro di Produzione s.p.a. - emittente radiofonica in ambito nazionale Radio Radicale

Fonte: Autorità

Elezioni referendarie 2009

In previsione dei referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009 e di quello nella Provincia autonoma di Bolzano sono state adottate le seguenti delibere:

– delibera n. 58/09/CSP del 22 aprile 2009, recante “Atto di indirizzo sull’informazione in materia di referendum popolari aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)” e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009;

– delibera n. 80/09/CSP del 14 maggio 2009 recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2009;

– delibera n. 181/09/CSP del 23 settembre 2009, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum della Provincia autonoma di Bolzano relativi ai progetti di leggi provinciali del 22 agosto 2006, protocolli n. 5392 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento della edilizia abitativa agevolata”), n. 5393 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”), n. 5396 (Proposta di legge provinciale: il referendum propositivo, abrogativo, consultivo o confermativo, l’iniziativa popolare, referendum sulle grandi opere), e del 20 dicembre 2006, protocolli n. 10335 (Disegno di legge provinciale sulla democrazia diretta – poteri di indirizzo potere consultivo poteri deliberativi) e n. 10375 (Legge provinciale per la riduzione del traffico aereo), indetti per il giorno 25 ottobre 2009”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 13 ottobre 2009.

In tale ultima consultazione referendaria l’Autorità ha ordinato alla pubblica amministrazione locale di pubblicare un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza al divieto di comunicazione istituzionale recato dall’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 (tabella 3.28).

Tabella 3.28. Referendum 2009 – Provvedimenti in materia di sondaggi politico-elettorali

Delibera	Segnalante	Segnalato
212/09/CSP	D’ufficio	ABD Airport s.p.a., interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano

Fonte: Autorità

Periodo elettorale 2010

Nella primavera del 2010 si sono svolte le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo ed ulteriori elezioni provinciali e comunali nelle regioni a statuto speciale sono previste nel mese di maggio. Complessivamente, in tale periodo, sono state adottate 33 deliberazioni.

Relativamente alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati adottati due regolamenti, uno relativo alla prima fase della campagna elettorale (dalla data di convocazione dei comizi alla data di presentazione delle candidature) e uno relativo alla fase successiva alla presentazione delle candidature:

– delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010.

– delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010.

Con riferimento alla regolamentazione dettata per il secondo periodo della campagna elettorale l'Autorità, al fine di non determinare una distonia del complessivo sistema dell'informazione radiotelevisiva in campagna elettorale, ha adottato per le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale una disciplina analoga a quella stabilita per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare di vigilanza nella seduta del 9 febbraio 2010, prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'ultimo termine per la presentazione delle candidature le tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto (art. 3, comma 4) e che nel predetto periodo le trasmissioni di informazione, con l'eccezione dei notiziari, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica (art. 6, comma 5).

Le società Telecom Italia Media s.p.a. e Sky Italia s.r.l. hanno proposto ricorso avverso la predetta delibera n. 25/10/CSP. Il Tar Lazio, con le ordinanze n. 1179/2010 e n. 1180/2010 del 12 marzo 2010, ha accolto le domande incidentali di sospensione e, per l'effetto, ha sospeso la delibera impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 2 della legge n. 28/2000 e del distinguo operato dal giudice delle leggi (sentenza 155/2002), agli effetti del rispetto del principio della *par condicio* da parte delle emittenti private, fra "programmi di informazione" e "comunicazione politica radiotelevisiva", ha illegittimamente esteso ai programmi di informazione la disciplina dettata per la comunicazione politica. Nelle medesime pronunce il Tar Lazio ha anche rilevato che la designazione tra i soggetti politici dei candidati aspiranti alla Presidenza della Giunta regionale è priva di supporto normativo e finisce per raddoppiare lo spazio già riservato alle liste regionali, di cui i suddetti Presidenti costituiscono espressione.

A seguito di tali pronunce l'Autorità ha immediatamente annullato, in sede di autotutela, le disposizioni ritenute dal Tar non conformi alla lettura della legge 28 del 2000 data dalla Corte Costituzionale adottando la delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010, ed ha comunicato tale modifica sia alla Commissione parlamentare di vigilanza, sia al Consiglio di amministrazione della Rai, ai fini delle attività di rispettiva competenza.

Infine, relativamente alle elezioni amministrative nelle regioni a statuto speciale del mese di maggio è stata adottata la delibera n. 80/01/CSP del 22 aprile 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali nella regione autonoma Sardegna e per le elezioni comunali nelle regioni autonome Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia previste per il mese di maggio 2010", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 26 aprile 2010.

Tra gli interventi posti in essere si segnalano quelli in materia di vigilanza sulle norme relative alla comunicazione istituzionale. Al riguardo una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri inviata a tutte le amministrazioni centrali ha fatto propri gli indirizzi interpretativi dell'Autorità circa i requisiti di necessità e impersonalità della comunicazione istituzionale durante i periodi elettorali. Le numerose richieste di parere inviate dalla amministrazione centrale all'Autorità hanno, inoltre, consentito un controllo preventivo sulle campagne di comunicazione istituzionale che ha così evitato interventi *ex post* di carattere sanzionatorio. Diverso è stato l'approccio da parte delle amministrazioni locali. In 4 casi l'Autorità, rilevata la non indispensabilità ed impersonalità della comunicazione istituzionale, ha concluso i procedimenti avviati ordinando alle pubbliche amministrazioni locali interessate di pubblicare un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza al divieto di comunicazione istituzionale.

Per quanto riguarda l'informazione politica sono stati complessivamente adottati 18 provvedimenti di ripristino della parità di trattamento tra i soggetti politici e 2 sanzioni amministrative nei confronti di emittenti nazionali, nonché 2 atti di richiamo (tabella 3.29, tabella 3.30, tabella 3.31 e tabella 3.32).

Tabella 3.29. *Periodo elettorale 2010 – Provvedimenti in materia di comunicazione istituzionale*

Delibera	Segnalante	Segnalato
66/10/CSP	Alessio Spertini in rappresentanza della Lista del Candidato Sindaco Graziella Giacon	Notiziario comunale di Laveno Mombello Informatore Cronache Nostre
67/10/CSP	Rocco Ferraro	Comune di Lamezia Terme
68/10/CSP	Candidato Sindaco della Lista Facciamo Centro Gianluigi Bergamo	Comune di Cavallino-Treporti
69/10/CSP	Emanuele Pepa, Simone Giaconi, Roberto Bartomeoli, Enzo Marangoni e Maurizio Paoletti, Consiglieri comunali del Comune di Recanati	Comune di Recanati

Fonte: Autorità

Tabella 3.30. *Periodo elettorale 2010 – Provvedimenti in materia di informazione politica*

Delibera	Segnalante	Segnalato
40/10/CSP	Italia dei Valori	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Canale 5, Rete 4 e Italia 1 (TG5, TG4 e Studio Aperto)
41/10/CSP	Italia dei Valori	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai Uno
42/10/CSP	Italia dei Valori	Telecom Italia Media s.p.a. - emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale La7
43/10/CSP	Associazione Uniti per Bresso	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. e R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a.
44/10/CSP	Partito Socialista Italiano	Telecom Italia Media s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale La7 e Mtv
45/10/CSP	Partito Socialista Italiano	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Canale 5, Italia 1, e Rete 4
46/10/CSP	Partito Socialista Italiano	Rai Radiotelevisione Italiana - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai1, Rai2 Rai3 e Rainews24
47/10/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	Telecom Italia Media s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale La7 e Mtv
48/10/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	Rai Radiotelevisione Italiana - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai1, Rai2, Rai3
49/10/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete 4
50/10/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	Sky Italia - emittente radiotelevisiva in ambito nazionale Sky Tg24
51/10/CSP	Associazione Sinistra Ecologia e Libertà	Rai Radiotelevisione Italiana - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai1, Rai2 Rainews 24